



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica

DETERMINA N. 2/11/DIR

Archiviazione della controversia People&Communication S.r.l. /Fastweb S.p.A. in materia di fornitura del servizio SDH in fibra ottica e di collegamenti diretti ai clienti di People&Communication

IL DIRETTORE

VISTA la legge del 14 novembre 1995, n. 481, “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge del 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo” e, in particolare, l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 9;

VISTO il decreto legislativo del 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l’art. 23;

VISTO il Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione elettronica, approvato con delibera n. 352/08/CONS del 25 giugno 2008 (di seguito “Regolamento”) e in particolare l’articolo 12, commi 2 e 4;

VISTA l’istanza del 19 luglio 2011 della società People&Communication S.r.l. (di seguito “People&Communication”), acquisita al protocollo n. 37545 del 20 luglio, con la quale la predetta società ha chiesto l’intervento dell’Autorità per l’avvio di un procedimento volto alla definizione di una controversia con la società Fastweb S.p.A. (di seguito “Fastweb”);

VISTA la nota del 28 luglio 2011, recante n. di protocollo 39745, con la quale la Direzione Reti e Servizi di Comunicazione Elettronica (di seguito “Direzione”) ha comunicato alle società People&Communication e Fastweb l’avvio del procedimento

istruttorio finalizzato alla definizione della deferita controversia, convocando le medesime in audizione per il giorno 9 settembre 2011;

UDITE le parti in data 9 settembre 2011;

VISTI gli ulteriori atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso della fase istruttoria;

VISTA la nota della società People&Communication del 14 novembre 2011, acquisita al prot. n. 62963 del 14 novembre 2011, con cui la stessa società ha dichiarato di: *“rinunciare alla propria istanza introduttiva, pur non essendosi ancora definita la lite tra le parti ed avendo ancora interesse ad una decisione dell’Autorità, con riserva di far valere in altro procedimento e/o giudizio presso l’Autorità e/o le competenti sedi giudiziarie i propri diritti connessi e non agli stessi fatti esposti nell’istanza introduttiva del procedimento in oggetto”*;

CONSIDERATO che il Regolamento definisce espressamente e tassativamente i casi in cui è prevista l’archiviazione e che, in particolare, l’art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell’ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l’intervento dell’Autorità rinunci alla propria istanza”*;

PRESO atto della rinuncia alla prosecuzione del procedimento formulata dalla parte istante;

RITENUTO, in ragione di tale rinuncia, venuto meno il presupposto a fondamento di un eventuale intervento di quest’Autorità alla definizione della controversia e, pertanto, che il procedimento in oggetto debba essere archiviato ai sensi del succitato articolo 12, comma 2, del Regolamento.

DETERMINA

il non luogo a procedere alla definizione della controversia della società People&Communication S.r.l. con Fastweb S.p.A. in materia fornitura del servizio SDH in fibra ottica e di collegamenti diretti ai clienti di People&Communication e ne dispone l’archiviazione ai sensi dell’art. 12, comma 2, del Regolamento.

Ai sensi dell’articolo 12, comma 4 del suddetto Regolamento, il presente atto può essere impugnato dalle parti interessate davanti alla Commissione per le infrastrutture e le reti dell’Autorità entro 10 giorni dalla sua comunicazione.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata nel sito *web* dell’Autorità www.agcom.it

Roma, 9 dicembre 2011

IL DIRETTORE
Vincenzo Lobianco